



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2024, proposto da

Remo Pisani, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaia Tempestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma (ATER), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Guglielmo Iacoella De Propriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della delibera commissariale n. 12 del 14 marzo 2024 avente ad oggetto “Conferma direttore generale art. 13 comma 2 dello Statuto”, emessa dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma, nella persona del Commissario Straordinario Ing. Giuseppe Zaccariello, pubblicata in data 14 marzo 2024, e avente come destinatario del provvedimento l'Avv. Remo Pisani; nonché di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, conseguente e

comunque connesso e ad oggi non conosciuto dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ATer Provincia di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, quanto alla giurisdizione del giudice adito, che i profili sollevati con avviso ex art. 73 c.p.a. all'udienza del 19 giugno 2024 devono ritenersi superati alla luce della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 12 luglio 2024;

Ritenuto - impregiudicata qualunque ulteriore approfondita valutazione – che al pregiudizio dedotto da parte ricorrente può ovviarsi mediante fissazione dell'udienza di trattazione del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a., per la data del 18 dicembre 2024, ore di rito, con contestuale sospensione medio tempore dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, onde pervenire alla trattazione re adhuc integra;

Spese di lite di fase al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare, sospendendo *medio tempore* gli effetti del provvedimento impugnato, e ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., fissa l'udienza di merito per la data del 18 dicembre 2024, ore di rito.

Spese di lite al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Virginia Arata, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO